

Ordine dei Geologi della Regione Molise

TRIENNIO 2014 – 2016

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) introduce nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione.

Le motivazioni che hanno spinto il Parlamento ad approvare la legge 190/2012 sono state:

- la spinta al cambiamento esercitata dalle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sopranazionali e dalla normativa internazionale;
- la consapevolezza dell’insufficienza di una risposta meramente repressiva e sanzionatoria della corruzione, tale da richiedere un sempre più intenso potenziamento e la promozione degli strumenti di prevenzione e dei livelli di efficienza e di trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Tale provvedimento intende dare attuazione, tra l’altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”), la quale prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

La legge 190/2012 introduce in particolare:

- numerosi dispositivi per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- una disciplina innovativa e maggiormente rigorosa sugli incarichi, sulle cariche pubbliche e sulle incompatibilità dei dipendenti;
- la rotazione del personale;
- la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- una specifica disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- la previsione che la violazione dei doveri definiti all’interno del codice di comportamento diventa fonte di responsabilità disciplinare;
- un’articolata disciplina in materia di appalti pubblici;
- nuove disposizioni sull’arbitrato per la risoluzione delle controversie che insorgono nei rapporti contrattuali di appalto;
- il rafforzamento della tutela penale che determina l’inasprimento delle pene per alcuni reati e l’individuazione di nuove fattispecie come, ad esempio, il traffico di influenze illecite (articolo 346 bis c.p.);
- un rafforzamento della disciplina della trasparenza di cui viene ribadita la natura di livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Quest’ultimo è il documento, previsto dall’articolo 1, commi 5 e 8, della detta legge, che, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) ed al Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce lo strumento principe di prevenzione della illegalità nello svolgimento della funzione pubblica. Il PTPC, dunque, se ben strutturato e correttamente applicato, rappresenta uno strumento efficace a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Sotto il profilo soggettivo, il comma 34 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che le disposizioni dei precedenti commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); il successivo comma 59 dell’articolo in commento aggiunge che anche le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Tra tali pubbliche amministrazioni si facevano già rientrare, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, gli Ordini professionali, in quanto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del R.d.l. 103/1924, 2 della legge 70/1975, 3 del d.P.R. 267/1987, della legge 68/1986, dell'articolo 2 del d.lgs. 165/2001 - essi erano identificabili come enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza dello Stato ed aventi natura associativa obbligatoria (si veda: Cass., Sez. Un., sent. 1811/1992; Cass. sent. 3580/2006; Cass. sent. 1226/1993; Cons. Stato sent. 1344/2004; Cons. Stato parere 1587/1995; Corte conti, Sez. controllo enti, determina 43/1995; Corte conti, Sez. Sardegna, sent. 809/2002).

Al sopra riportato orientamento di carattere giuslavoristico si sono aggiunte, nel corso del tempo, le specifiche indicazioni relative all'ambito di applicazione della legge 190/2012, desumibili sia dalle disposizioni normative sopravvenute sia dalla giurisprudenza più recente sia dagli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sia, infine, dalle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tali atti, però, non risultano del tutto univoci e, pertanto, è necessario procedere ad una ricognizione degli stessi, ai fini del presente documento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha statuito che gli Ordini professionali non sono assoggettabili al controllo di gestione della Corte dei conti, in quanto non beneficiano di contributi pubblici e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse statale ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto gli Ordini professionali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali (o, secondo altra dottrina, nella categoria degli enti pubblici associativi) e quindi assoggettati al regime pubblicistico degli appalti, perseguendo interessi di rilievo pubblicistico; con la conseguenza che essi devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati di lavori, servizi e forniture connessi alle proprie attività statutarie.

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-526/11 il 12 settembre 2013, ha, superando il sopra riportato orientamento, precisato che gli Ordini professionali (italiani) non costituiscono un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della Direttiva €pea 2004/18/CE sugli appalti pubblici, in quanto non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica né il criterio relativo al controllo di gestione da parte dell'autorità pubblica; in particolare, come statuito nella stessa decisione, essi sono finanziati in modo maggioritario da contributi riscossi dagli iscritti e controllati da un'autorità pubblica solo in sede di determinazione quantitativa degli stessi contributi.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, indirizzata - tra l'altro - a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, al paragrafo 3 ("Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo"), in linea con l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13 settembre 2013 in tema di "Spending review", ha previsto che l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il testo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), prevedendo che la medesima disciplina prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

L'ANAC, con la deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e i decreti delegati, con la conseguenza che essi sono tenuti ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il PTPC, il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti, nonché a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

Fino all'adozione di tale ultimo atto, molte sono state le perplessità circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'intera serie di disposizioni di cui alla legge 190/2012 ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Per vero, gli Ordini professionali, data la loro peculiarità, in maniera coesa e suffragati da autorevoli posizioni della dottrina, hanno ritenuto la non applicabilità al loro ordinamento delle dette disposizioni.

In ogni caso, in disparte la delibera n. 145/2014 prodotta recentemente da ANAC (che alcun margine di manovra lascia alla facoltà degli stessi Ordini professionali di applicare le norme sopra citate), il Consiglio Nazionale dei Geologi, già a decorrere dal 30 gennaio 2014, ha attivato confronti ed acquisito valutazioni circa la obbligatorietà degli adempimenti ivi contenuti; adottando anche due atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi, pur essendo a conoscenza che tali documenti non potessero paralizzare l'efficacia di norme legislative e/o regolamentari con efficacia esterna.

Infatti, già prima della pubblicazione della detta delibera dell'ANAC, era ben nota la spinta dell'interprete, *in primis* del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi dell'ANAC, di stimolare al rispetto delle norme in parola quanti più soggetti possibile, nell'ottica della tutela della funzione pubblica, sia essa svolta da soggetti effettivamente ricadenti nella *voluntas legis* del 2001 (cfr., appunto, l'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001), sia da quelli che nella sostanza perseguono obiettivi di natura pubblicistica, ivi compresi quelli non sostenuti da risorse eminentemente erariali.

Gli Ordini professionali, infatti, svolgendo una funzione collettiva, ma soprattutto grazie alla vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia sulla pertinente attività, sono stati più volte considerati estensione dei soggetti istituiti per il perseguimento di scopi collettivi pubblici.

Preso atto e tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, l'Ordine dei Geologi della Regione Molise (di seguito anche solo "Ordine Regionale"), con il presente documento, intende dare immediata attuazione alla deliberazione dell'ANAC n. 145/2014, adeguandosi, come qui indicato, alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella misura in cui le relative disposizioni siano compatibili con le funzioni, l'organizzazione ed il finanziamento che lo caratterizzano e lo rendono peculiari rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nonché tenendo, in particolare, conto che dette disposizioni normative sono volte principalmente, ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, a garantire la pubblicità in ordine all'uso delle risorse pubbliche ed allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché in riferimento a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In relazione alla metodologia di applicazione della legge 190/2012, l'Ordine Regionale prevede la nomina di due diversi responsabili: uno per quanto concerne la prevenzione della corruzione; l'altro per quanto riguarda la trasparenza.

Entrando nel merito dell'ambito di competenza del PTPC, il concetto di "corruzione", conformemente alle indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013, recante "Legge n. 190 del 2012, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)", è inteso dall'Ordine Regionale in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 *ter* del Codice penale e sono tali da comprendere non solo le fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione contemplati nel Titolo II, Capo I, di tale codice, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Quanto ai contenuti del PTPC, l'Ordine Regionale ha preso atto delle indicazioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dalla CIVIT con propria delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

Come noto, i tre principali obiettivi delineati dal PNA sono:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Pertanto, il PTPC:

- individua le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individua, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione (in particolare, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, nonché eventuali ulteriori misure facoltative);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- prevede misure per monitorare il rispetto dei termini, imposti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- prevede misure per monitorare i rapporti tra l'Ordine Regionale e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'ente.

PARTE PRIMA

ADOZIONE DEL PTPC 2014 - 2016: MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

SEZIONE I - PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

1. Adozione e contenuto del PTPC

Il PTPC dell'Ordine Regionale relativo agli anni 2014 - 2016 (di seguito anche "Piano") è adottato delle indicazioni del PNA, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, dal Consiglio, quale organo di indirizzo politico amministrativo nel contesto del quadro legislativo e organizzativo dell'Ordine Regionale, con deliberazione n. 24/14 del 14/11/2014.

Per assicurare il coordinamento e la piena coerenza dei rispettivi contenuti, ed in linea con le disposizioni della legge 190/2012, il Piano contiene anche il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti.

Nel Piano sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta l'Ordine Regionale, in quanto struttura non complessa, con funzioni principalmente amministrative e disciplinari, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il Piano integra e specifica il contenuto dei regolamenti precedentemente adottati dall'Ordine Regionale, le cui previsioni restano vigenti ove non siano incompatibili con e/o tacitamente abrogate da fonti normative sopravvenute e/o sovraordinate nella gerarchia delle fonti, nonché ove non siano incompatibili con il e/o tacitamente abrogate dallo stesso Piano. L'Ordine Regionale, in ogni caso, provvederà all'aggiornamento ed all'armonizzazione dei detti regolamenti nel triennio 2014 - 2016, nonché a coordinare il Piano rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Il Piano provvede all'analisi e alla valutazione dei rischi di corruzione, indicando gli interventi organizzativi diretti a prevenirli, nonché recependo le misure che la legge prevede quali obbligatorie ed individuandone di ulteriori.

Considerato che il Piano copre il periodo 2014 - 2016, si dà conto che l'Ordine Regionale ha adottato, a decorrere dal 30 gennaio 2014, le azioni previste dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 378/2014, avente ad oggetto "Decreto legislativo n° 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità e diffusione di informazioni da parte del CNG e degli OO.RR.", e dall'Atto di orientamento del Consiglio Nazionale dei Geologi, avente ad oggetto "Adempimenti del CNG e degli OO.RR.GG. in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e trasparenza (D. lgs. n. 33/2013)".

Si dà conto che questo documento vuole essere una prima attuazione della disposizione, tenendo anche conto che il PNA è stato approvato a settembre 2013 e che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione è avvenuta con delibera n. 23/14 il 14/11/2014.

Il monitoraggio che avverrà nella fase finale dell'anno 2014 sarà pertanto assolutamente fondamentale e nevralgico al fine di approfondire e valutare l'efficacia delle misure qui contenute.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del Piano saranno progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Infatti, il Responsabile della prevenzione della corruzione redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 15 dicembre 2015, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Tale relazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale, nonché trasmessa all'ANAC in allegato al PTPC dell'anno successivo. Inoltre, il Piano sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 31 gennaio 2015, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione.

2. Attori interni e esterni coinvolti

Nell'adozione del Piano, l'Ordine Regionale ha coinvolto, di persona e/o mediante strumenti postali elettronici (e-mail), il Consiglio Direttivo.

3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la massima diffusione del Piano sia all'esterno sia all'interno dell'Ordine Regionale.

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano è, altresì, pubblicato nella pagina intranet ed è, comunque, portato all'attenzione di tutto il personale anche via e-mail.

Il Piano è, inoltre, portato a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l'Ordine Regionale.

Il Piano è, infine, diffuso attraverso tutti gli altri canali di comunicazione dell'Ordine Regionale.

In ogni caso, agli attori esterni all'Ordine Regionale, quando hanno rapporti con questo, viene fornito, altresì, adeguata informazione sui contenuti del Piano e sulle misure ivi previste anche ai soggetti esterni che hanno già rapporti con l'Ordine Regionale. In particolare modo, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori subordinati dell'Ordine Regionale.

SEZIONE II - GESTIONE DEL RISCHIO

1. Individuazione delle attività a rischio e metodologia per la valutazione del rischio

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo o del fenomeno certamente più ampio di *maladministration* nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e dell'esperienza pregressa.

Come indicato dal PNA, sono state considerate a priori maggiormente esposte al rischio della corruzione le seguenti aree:

Area A: Acquisizione e progressioni del personale;

Area B: Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni;

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

La fase iniziale del processo di gestione del rischio è stata dedicata alla mappatura dei suddetti processi, che ha avuto come ambito di intervento quelli decisionali delle strutture e quelli istruttori risultanti generalmente funzionali alle decisioni di competenza del Consiglio o degli altri organi e organismi consiliari.

Per processi – così come previsto dal PNA – si sono intese “quelle attività anche interrelate che creano valore trasformando le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione”.

Sempre d'intesa con il Segretario e i dipendenti dell'Ordine Regionale competenti a svolgere le singole funzioni, sono stati contestualmente individuati i processi peculiari relativi all'attività istituzionale dell'Ordine Regionale, nonché dei suoi organi e organismi consiliari.

Tali processi sono stati collocati all'interno delle seguenti ulteriori aree di rischio:

Area E: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari;

Area F: Attività contabili.

Per ciascun processo di ogni area a rischio pertanto:

- sono state individuate le attività;
- si è predisposto un catalogo dei rischi possibili, ossia la tipologia di rischio che può essere incontrata in un determinato processo.

Successivamente, l'analisi ha avuto quale obiettivo l'esposizione dei processi organizzativi al rischio concreto, utilizzando i seguenti criteri, come previsto dal PNA.

A tal fine, sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi indicativi, quali la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico. Tali elementi sono stati individuati sulla base della storia dell'Ordine Regionale e tenendo conto della percezione da parte dei responsabili dei processi; pertanto, sono indicatori quali-quantitativi.

I processi maggiormente a rischio sono risultati quindi i seguenti:

Area A: Acquisizione e progressioni del personale, con particolare riferimento a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera interne, che comprende i seguenti processi:

- reclutamento e modifica del rapporto di lavoro;
- progressioni di carriera;
- autorizzazioni all'assunzione di incarichi extra-lavorativi;
- conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.

Area B: Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni, con particolare riferimento alle modalità di selezione prescelte ed alla scelta del contraente, che comprende i seguenti processi:

- affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica;
- procedure ristrette;
- procedure negoziate, anche in economia, soprattutto per forniture e servizi.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, con particolare riferimento alla relativa istruttoria, che comprende i seguenti processi:

- contributi ad iniziative del settore professionale di competenza;
- esami di Stato e accesso alla professione;
- revisione dell'albo o dell'elenco speciale.

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, che comprende i seguenti processi:

- contributi finanziari ed economici.

Area E: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari, che comprende i seguenti processi:

- verifica autocertificazioni e atti notori;
- rapporti con Ministeri vigilanti;
- esami di Stato e accesso alla professione;
- iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale;
- funzioni amministrative;
- funzioni disciplinari;
- attività delle commissioni consiliari per supporto alle funzioni;
- attività elettorali;
- rimborsi spese;
- formazione professionale continua.

Area F: Attività contabili, che comprende i seguenti processi:

- previsione, gestione e rendicontazione di bilancio;
- gestione patrimoniale;
- scritture contabili.

Si è poi proceduto alla analisi e valutazione dei processi sopra riportati, sia in termini di impatto dell'evento corruttivo o distorsivo della legalità sia di probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e/o illegale.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun processo, al fine di attribuire il grado di rischio, è stata individuata una collocazione della matrice "impatto-probabilità".

Si è tenuto conto quale valore finale della probabilità e valore finale dell'impatto di quello più elevato sotto il profilo del rischio.

I rischi individuati e la relativa valutazione complessiva sono stati, infine, trasfusi nell'Allegato A al Piano TPC, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo, nelle ipotesi in cui detta valutazione complessiva è risultata pari o superiore ad un livello di rischio "basso".

2. Misure di prevenzione del rischio

Individuati i rischi di cui al paragrafo precedente, si è passati all'individuazione di:

- misure concernenti la prevenzione del rischio;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

Oltre alle misure obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, si sono previste misure ulteriori ritenute necessarie o utili.

Per l'individuazione e la scelta delle misure ulteriori si è proceduto ad un confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, cioè le persone con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio, e si è tenuto conto delle priorità di trattamento come previsto dal PNA.

Tutte le misure di prevenzione, utili a ridurre la probabilità che i rischi individuati si verifichino sono state poi riportate nei paragrafi del Piano che seguono e, con specifico riferimento a ciascun rischio, nello stesso Allegato A del Piano TPC, oltre che nell'Allegato B del Piano TTI, in modo da facilitare la comparazione tra rischio e misura di prevenzione individuata.

3. Modalità di verifica ed attività di controllo

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conciliabilmente con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta;

- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa e disciplinare;
- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute ed evasione delle richieste di accesso civico, oltre che di attivazione del potere sostitutivo, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@ordinegeologimolise.it.

4. Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano.

L'Ordine Regionale eroga corsi di formazione e/o aggiornamento a favore: dei dipendenti individuati, su proposta dei soggetti competenti, dal Responsabile della prevenzione della corruzione; dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio; e, ove necessario, degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione o consulenza continuativa con l'ente.

La formazione viene erogata in ogni singolo corso affinché:

- l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- vi sia una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- si garantisca la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente al fine di svolgere la eventuale nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- si garantisca la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- si crei l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di soggetti "in formazione" provenienti da esperienze professionali e culturali diversificate;
- si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi avranno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al PTPC, al PTTI e al Codice di comportamento dei dipendenti;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;
- alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione.

5. Soggetti coinvolti

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC, che contiene il PTTI e il Codice di comportamento, curandone la trasmissione per via telematica secondo le istruzioni pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.funzionepubblica.it) alla sezione anticorruzione;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel dipendente sig. Lucia DE SANTIS, nata a Campobasso il 23-05-1953, con deliberazione del Consiglio n. 23 del 14-11-2014, svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il PTPC e il Codice, con i suoi aggiornamenti;
- verifica l'attuazione del PTPC e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate, in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione, dai dipendenti;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- individua, su proposta dei soggetti competenti, i soggetti da inserire nelle attività di formazione e/o aggiornamento, relativamente al livello specifico;
- cura la diffusione del Codice di comportamento dei dipendenti, la sua conoscenza, il monitoraggio annuale sull'attuazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- predispone i questionari da somministrare ai soggetti interessati ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione del PTPC;
- si raccorda costantemente con il Responsabile della trasparenza;
- presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale;
- propone la modifica del PTPC quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verificano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;
- svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità.
- individua, d'intesa con i soggetti competenti, procedure per selezionare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, verificandone l'effettiva rotazione;
- cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPC.

Il Responsabile della trasparenza, che si identifica con il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge i seguenti compiti:

- esegue stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento - da parte dell'Ordine Regionale - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- propone al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali modifiche al PTPC e provvede annualmente all'aggiornamento del PTTI;
- si raccorda costantemente con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- segnala al Consiglio, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione, inoltra una segnalazione al Consiglio, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I dipendenti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti e i funzionari responsabili di posizione organizzativa, essendo l'Ordine Regionale privo di dirigenza, danno piena attuazione alle misure indicate nel Piano, anche inserendoli quali obiettivi nelle performance organizzative e individuali del personale.

Gli stessi dipendenti e funzionari sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, collaborando con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ciascuno dei soggetti appena indicati è individuato quale referente per la prevenzione nell'ambito della struttura di cui è responsabile ai fini del pieno espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché per la piena attuazione del Piano e delle relative misure.

Pertanto, in particolare, i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ordine Regionale, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai colleghi assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- in qualità di responsabili dei procedimenti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali di competenza;
- nell'espletamento delle funzioni di responsabili degli uffici, impartiscono indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato da ogni dipendente di detti uffici il necessario apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione.

È parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

ALLEGATO A: – *Elenco semplificato dei rischi, con valutazione del livello, e delle misure ulteriori.*